



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento – uff. V

Direzione Generale per il Personale scolastico – uff. IV e V

C.M. n. **59**

Prot. n. 2375

Roma, 23 luglio 2010

Ai Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali

LORO SEDI

e p.c. Agli Assessori Regionali
all'Istruzione

LORO SEDI

OGGETTO: Anno scolastico 2010/2011- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Con la presente circolare si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico è finalizzato alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità ed efficacia dei servizi scolastici che non sia stato possibile definire in sede di elaborazione dell'organico di diritto.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 1, comma 4 bis, della legge 24 novembre 2009, n. 167 che ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio fissato dalla legge n. 333/2001 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato, tutte finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell'anno scolastico.

Le SS.LL., proseguendo negli incontri attivati nella fase di definizione degli organici di diritto, stabiliranno contatti e confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli orientamenti e le valutazioni, nell'ottica di una programmazione dell'offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle effettive esigenze della scuola, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi scolastici e realizzare un più razionale e proficuo utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase di informazione alle organizzazioni sindacali attraverso appositi incontri. Detti incontri si rivelano quest'anno tanto più necessari quest'anno in considerazione dell'avvio della riforma del secondo ciclo, che coinvolge le sole classi prime dell'a.s. 2010/11, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità-orarie riferite all'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.

Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente presiedono alla definizione degli organici, si rinvia ai contenuti della D.I. n. 55/2010 (in corso di registrazione), alla quale pertanto le SS.LL. faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose e complesse



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

questioni che caratterizzano la materia degli organici, precisando che i regolamenti relativi al riordino del secondo ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.

Si ricorda che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.

Com'è noto, il decreto interministeriale (n. 55/2010) relativo agli organici dell'a.s. 2010/11, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti, ha previsto che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133 del 2008, per l'a.s. 2010/11, fossero effettuate in parte in organico di diritto (per una quota pari a circa 22.000 unità) e in parte in organico di fatto (per una quota di 3.500 posti). E ciò al fine di interpretare meglio le esigenze del territorio e dare migliore stabilità al personale interessato, anche a tutela della continuità didattica.

Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno l'autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte a contenere e, se del caso, a ridurre le consistenze degli organici di fatto rispetto alle quantità del decorso anno 2009/10. E' appena il caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti o cattedre.

Per la definizione dell'organico di fatto, a solo titolo di esempio, si segnalano alcune tipologie di interventi che concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento: - nella scuola primaria, utilizzando in maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese e procedendo ad una attenta verifica dell'esistenza delle condizioni occorrenti per l'attivazione di classi a tempo pieno; - nell'istruzione secondaria di I e II grado effettuando: una attenta e puntuale riconduzione delle cattedre a 18 ore; un accurato accertamento dei presupposti e condizioni necessari per la formazione delle classi a tempo prolungato; una precisa verifica della richiesta delle famiglie delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle classi a seguito della variazione del numero degli alunni.

Va sottolineato che le azioni di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, tenendo presente per un verso l'esigenza che tutto il personale in situazione di esubero trovi piena utilizzazione e, per l'altro verso, degli effettivi incrementi del numero degli alunni; tanto in vista dell'obiettivo di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie.

Ai fini della corretta e puntuale attuazione delle indicazioni e istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il ruolo delle istituzioni scolastiche e la piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente, ai sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione dei servizi anche sulla base delle richieste delle famiglie, all'incremento dell'offerta formativa, valorizzando le opportunità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.

Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009 debbono riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che, pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto, nell'attuale delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del secondo grado.

Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all'eventuale attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, concernente l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Si ribadisce poi l'esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti scolastici comunicheranno alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali, non oltre il 28 luglio per il primo ciclo e 2 agosto p.v. per il secondo ciclo sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il completamento dell'orario obbligatorio, limitatamente al primo ciclo, all'interno della stessa istituzione scolastica.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, salvo il caso contemplato dall'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, che prevede una deroga a tale disposizione per effetto di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.

I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi che producano scostamenti superiori a 31 unità per



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

classe (tra le cause di tali scostamenti vanno comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti formativi).

Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2010/11, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione.

Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15 settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi 333/01 e 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002.

In conformità di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riagggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti sedi territoriali degli uffici scolastici regionali.

Personale docente

Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli ordini e gradi scolastici si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni di cui al D.I. n. 55/2010 in corso di registrazione, di accompagnamento al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche dell'a.s. 2010/11, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le innovazioni conseguenti all'emanazione dei provvedimenti applicativi dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all'attenzione solo alcuni aspetti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i singoli settori scolastici.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che deve essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Scuola dell'infanzia:

La scuola dell'infanzia, com'è noto, non ha carattere obbligatorio e, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.

In effetti, incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

Scuola primaria:

Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno.

L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l'istituzione anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2010/11.

Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque disponibili nell'organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L'insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente specialista facente parte dell'organico di istituto. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua Inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto; l'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n. 275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili, alle quali sopra si è fatto cenno.

Scuola secondaria di I grado

Com'è noto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); - tempo prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali, elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Le citate classi a tempo prolungato possono essere autorizzate solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate. Richieste di incrementi di posti per le stesse finalità, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. La relativa autorizzazione potrà essere concessa solo in presenza di economie derivanti dall'organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Si ritiene opportuno precisare che, per evidenti ragioni di continuità e a garanzia delle scelte operate dalla famiglie, l'eventuale disattivazione delle classi a tempo prolungato dovrà essere attuata in modo graduale, partendo dalle classi prime.

La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l'insegnamento di Italiano, storia e geografia, il citato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

discipline richieste dalla scuola. Si raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie.

Scuola secondaria di II grado

Si premette che specifiche ulteriori disposizioni verranno emanate successivamente alla pubblicazione dei movimenti e alla conoscenza degli esuberi provinciali, con particolare riguardo alle modalità di attuazione dei potenziamenti per la salvaguardia dei docenti soprannumerari e la sistemazione del personale in esubero, anche con riferimento alla recente ordinanza del TAR del Lazio.

Si riportano, pertanto, le indicazioni di carattere generale che non incidono su quanto segnalato al comma precedente.

Per la definizione delle classi e delle consistenze organiche si richiama quanto previsto dal decreto interministeriale n. 55 del 6 luglio 2010, relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2010/2011, in corso di registrazione.

Nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010 sono stati pubblicati i regolamenti, con le annesse tabelle e quadri orari, relativi al riordino dei licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89), degli istituti tecnici (DPR 15 marzo 2010, n. 88), e degli istituti professionali (DPR 15 marzo 2010, n. 87).

Come già fatto presente, l'assetto dell'istruzione secondaria di II grado per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti ordinamenti delle classi successive.

Per quanto riguarda la quota del 20% riservata all'autonomia, poiché la stessa è stata utilizzata in organico di diritto, nella presente fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, sarà possibile sanare solo quelle situazioni, già richieste in organico di diritto e che non è stato possibile attivare per motivi tecnici.

Corsi di qualifica presso gli istituti professionali

Qualora gli istituti professionali, in esecuzioni delle richieste delle Regioni, continuino a realizzare in regime surrogatorio i corsi di qualifica del previgente ordinamento, tali corsi saranno attivati dagli istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:

- la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
- la quota di flessibilità del 25% prevista all'articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Mentre per l'utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune "curvature" alle discipline previste dal riordino dell'istruzione professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle classi prime funzionanti nell'a.s. 2010/11.

In tale fase, per attivare i percorsi di qualifica, oltre ad utilizzare la quota di flessibilità, potranno essere impiegati anche i docenti eventualmente in esubero, quote di organico disponibili, nonché i docenti che dovranno completare l'orario cattedra, perché costituita con orario inferiore a quello d'obbligo.

In assenza delle disponibilità di organico o delle risorse necessarie, gli alunni che hanno optato per la frequenza del percorso triennale, proseguiranno lo stesso nelle classi del corso ordinamentale quinquennale. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.

Ufficio tecnico

L'art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti in base alla tabella di cui all'allegato D) dei due regolamenti.

Il successivo art. 8 comma 4 dei due regolamenti stabilisce che i posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.

In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l'Ufficio tecnico in via di fatto.

Posti di sostegno

Com'è noto la Corte Costituzionale, con sentenza la n. 80 del 22 febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato.

La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2010/11 riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell'a.s. 2010/2011, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.

A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo Ministero e al Sistema Informativo che ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

Fermo restando l'applicazione della richiamata sentenza della Corte Costituzionale per quanto riguarda l'istituto della deroga, fa presente che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di conversione, reca all'art. 9 comma, 15, e all'art. 10, comma 5, due disposizioni riguardanti rispettivamente la certificazione dell'handicap e il contingente di posti di sostegno.

Istruzione degli adulti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le consistenze dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. In attesa di dare applicazione al regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009.

Progetti

Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento a quelle concernenti le situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2009/2010. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.

Personale educativo

Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso di predisposizione.

Personale ATA

Come già evidenziato nella nota 5706 del 9 giugno u.s., con la quale è stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla determinazione degli organici per il 2010/2011, l'eventuale attivazione di ulteriori posti nella fase in argomento, non deve comportare incrementi dell'organico di diritto della dotazione provinciale.

Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare eventuali incrementi esclusivamente a mezzo di compensazione, mediante revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. L'attivazione di tali posti deve, comunque, trovare legittimazione con riferimento ai criteri ed ai parametri di determinazione degli organici di istituto.

Le SS.LL., tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull'orario di lavoro, specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque *figure uniche* e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di servizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'articolo 53, punto 3, del CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.

L'attivazione dei posti eccedenti l'organico di diritto nonché ogni altra variazione, deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema informativo, con le procedure e le modalità tecnico-amministrative che saranno rese note entro breve termine.

In proposito, si evidenzia l'esigenza che il numero dei posti comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dalla legge 133/2008.

Si rappresenta, infine, l'opportunità che le SS.LL. adottino le iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese previste dall'articolo 3 del succitato decreto interministeriale relativo agli organici per l'a.s. 2010/2011.

Monitoraggio

Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'Osservatorio nazionale.

Per consentire il monitoraggio, riguardante le consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.

Quanto sopra perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni e le relative variazioni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Il Sistema informativo, da canto suo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta